

PROT. 1144

DEL 02/02/2016

GP/fs

Roma, 4 febbraio 2016

Spett.le Rappresentanza Sindacale

SEDE

Oggetto: richiesta applicazione trattamento economico personale dipendente in missione all'estero

Come già anticipato verbalmente nel corso dell'ultima riunione sindacale si conferma che, sin dall'entrata in vigore del D.L. 30 aprile 2010, convertito in Legge 29 giugno 2010, n. 100, la disciplina di cui all'art. 3, comma 6, del predetto provvedimento è stata correttamente applicata in occasione delle trasferte all'estero effettuate dalla Fondazione.

È appena il caso di evidenziare che detta disciplina, come ben esplicitato sia dal tenore letterale della norma che dalla nota esplicativa del Direttore Generale dello Spettacolo dal vivo inviata in data 11 marzo 2011 all'ANFOLS e al MEF, pone dei tetti massimi da applicare a quanto già previsto in materia dagli accordi collettivi vigenti.

Essa, pertanto, non ha effetto sostitutivo bensì meramente integrativo di quanto pattuito nelle sedi deputate, ovvero, nel nostro caso, dall'accordo aziendale del 2005.

Se per assurdo così non fosse, dovrebbe trovare applicazione alla fattispecie l'intera disciplina che regola le trasferte all'estero delle Amministrazioni Pubbliche come individuate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, compreso l'articolo 6, comma 12, di detto provvedimento, che introduce, tra l'altro, anche il divieto di erogare le diarie stesse.


Giova evidenziare che l'accordo del 2005 disciplina in modo articolato le trasferte all'estero anche per quanto riguarda l'entità della diaria e che, sino al rinnovo di tale disciplina, non è possibile erogare importi superiori a quelli pattuiti in sede propria, senza che gli amministratori incorrano in illecito amministrativo e responsabilità erariale.

È pacifico, nel nostro caso, che tutti gli effetti dell'accordo collettivo, ancorché giunto a scadenza, continuino ad applicarsi fino a rinnovo dell'accordo stesso; anche in questo caso, se per assurdo così non fosse, la caducazione investirebbe non un solo l'istituto delle trasferte ma l'intero apparato contrattuale, con conseguenze che francamente paiono assurde.

Tanto premesso, confermiamo quanto già assunto durante i recenti incontri sindacali, ovvero l'impegno della direzione a migliorare, in sede di stipulazione del nuovo contratto collettivo di unico livello aziendale, il trattamento economico di trasferta in un percorso condiviso che tenga conto delle compatibilità generali.

Distinti saluti.

Il Direttore del Personale
(Prof. Giuliano Polo)



ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA
Fondazione

Uffici: Auditorium Parco della Musica
Largo Luciano Berio 3 - 00196 Roma - Tel. 06802421
Sede legale: Via Vittoria 6 - 00187 Roma - www.santacecilia.it



*Ministero
per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
SERVIZIO I - ATTIVITÀ LIRICHE E MUSICALI

7

AL PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE
NAZIONALE FONDAZIONI LIRICHE E
SINFONICHE A.N.F.O.L.S.
VIALE DI CASTRO PRETORIO 122
00185 ROMA

→ P.C. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE RGS-IGF UFF. IV
VIA XX SETTEMBRE 97
00187 ROMA

11 MAR 2011

Roma, _____

Prot. n. 5205/s.37.04.d.13

OGGETTO: Attività all'estero. Legge 29 giugno 2010, n. 100 e legge 30 luglio 2010, n.122.

Si fa riferimento al quesito rivolto da codesta Associazione alla scrivente Amministrazione con nota del 2 marzo 2011 s.n.p. relativamente alla applicazione dell'art. 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010, n.122.

Va in via generale preliminarmente considerato che i fini stabiliti dall' art. 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, comportano che i Teatri d'opera realizzino istituzionalmente "anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti". Da ciò si desume che la rappresentazione all'estero di spettacolo italiano non costituisce attività sporadica od eccezionale ma ordinaria e dovuta esplicitazione della funzione affidata.

Esaminate le disposizioni in questione si ritiene in particolare, per quanto attiene al limite di spesa del 50% dei costi sostenuti nell'anno 2009 per le missioni all'estero, che detto limite possa essere superato previa assunzione di motivato provvedimento dell'organo di vertice delle Fondazioni, secondo le modalità prescritte dal medesimo art. 6, comma 12.

Quanto al trattamento economico del personale utilizzato in tournée, si sottolinea la vigenza della norma di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, come convertito in legge 29 giugno 2010, n. 100, norma speciale da applicare, in materia, al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tale disposizione prevede che "ai dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, per

le missioni all'estero, si applicano come tetto massimo le disposizioni in materia di trattamento economico di cui alla lettera D (Gruppo IV) della tabella A allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998".

L'oggettiva assunzione, prescritta dalla norma di legge, dei valori "di trattamento economico" indicati nella tabella comporta inoltre automaticamente la riduzione delle diarie del 20%.

Corre peraltro l'obbligo di evidenziare che i valori sopra richiamati costituiscono, nella lettera della disposizione e nello spirito più generale della legge n. 100/2010, tetti massimi da non superare. Codeste fondazioni dovranno pertanto curare nella concreta organizzazione delle tournée il rigoroso perseguimento di politiche di riduzione della spesa, tenuto conto delle riduzioni previste dalla contrattazione collettiva.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr Salvatore Natasi)